

Al Segretario Comunale
SEDE
E p.c. Al Presidente del Consiglio
SEDE

Dispiaciuti di non poter essere presenti, con questa nostra missiva vorremmo comunque apportare un contributo ai lavori del consiglio odierno, rammentando ai colleghi consiglieri che il legislatore statale (art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000) ha demandato alla fonte regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il funzionamento dei consigli e, segnatamente, la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, essere inferiore al "terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco...".

Nel caso di specie, il gruppo consiliare di maggioranza "insieme ce la faremo..ancora" ha proposto la modifica del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale prevedendo, "*al fine della validità delle sedute la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri (quattro)*"

A tal proposito si fa presente che è già previsto dal nostro regolamento la validità del limite invalicabile di 1/3 dei consiglieri per la seconda seduta, sotto quale soglia non è consentito scendere.

Per tale motivo non si comprende la ragione di tale proposta, se non da attribuire al ripetersi di assenze della maggioranza e alla conseguente mancanza del numero legale previsto per la validità della prima seduta del consiglio comunale.

Poiché il consiglio comunale in questione è composto da soli tre consiglieri di minoranza e sette consiglieri di maggioranza, escluso il sindaco, in merito a tale problematica si richiama l'art. 49 della Costituzione che preclude ai partiti politici e ai loro rappresentanti "qualunque opera non solo di aperto sabotaggio ma anche *di subdola, lenta e surrettizia erosione delle istituzioni democratiche*". Questo articolo è stato citato dal Tar Sicilia proprio in merito alla mancanza del numero legale delle assemblee rappresentative, come si apprende dal sito del Ministero dell'Interno.

E' nostro parere che in questa Vostra proposta si evidenzia solo l'interesse a voler sollevare dall'incombenza quei consiglieri comunali quasi sempre assenti, quegli stessi consiglieri che non hanno evidentemente raggiunto la consapevolezza che questa proposta, unitamente all'assenza sistematica, costituisce un'inammissibile prevaricazione di pochi nei confronti della maggioranza degli eletti, ai quali viene impedito di esercitare il proprio ruolo e quindi l'esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito a tutela della comunità.

Pertanto la modifica regolamentare proposta potrebbe configurare un inammissibile svilimento dei diritti e delle prerogative dei consiglieri comunali eletti in futuro, con la conseguenza di un ingiusto annichilimento della democrazia rappresentativa.

Premesso che il vigente ordinamento non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo al ministero dell'interno, ne deriva che l'unica disciplina di riferimento è quella dettata dall'articolo 127 del T.U. 148/1915; quest'ultimo prevede, per la validità delle sedute di prima convocazione **la presenza della metà dei consiglieri assegnati mentre in seconda convocazione quella di 1/3 dei membri**. Disciplina seguita dalla quasi totalità degli enti comunali italiani.

E' nostra ferma convinzione che un'amministrazione comunale virtuosa debba favorire la più ampia partecipazione dei consiglieri comunali nell'adozione di provvedimenti che influiranno sulla comunità che essi rappresentano.

Atteso che il consiglio del Comune di Carlopoli, rinnovato a seguito delle elezioni amministrative tenutesi nel 2015, in conformità con la normativa vigente, risulta composto, avendo una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, dal sindaco e da dieci consiglieri, si ritiene che il numero di componenti l'organo, necessario al fine della validità della seduta in prima convocazione, **sia da individuarsi nella metà dei consiglieri assegnati, dunque, a conti fatti cinque consiglieri, escluso il sindaco.**

Alla luce di quanto sopra esposto, ci si augura che a prendere il sopravvento, oggi, sia quel buon senso che porti a valutare l'opportunità di rivedere la modifica proposta e orientare il proprio agire in prospettiva delle future generazioni, favorendo ed evidenziando, proprio per mezzo del nostro regolamento comunale, l'importanza del principio di democrazia elettiva, che si raggiunge proprio attraverso la partecipazione ai consigli comunali.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di notifica mezzo email ricordiamo che solo quella eseguita tramite pec è valida. Recenti sentenze hanno stabilito che le email ordinarie non hanno valore. Se il destinatario del messaggio ne contesta il ricevimento, l'email ordinaria non costituisce alcuna efficacia di prova. Non è necessario ricordarVi che è dovere degli amministratori comunali dotare l'Ente di una disciplina chiara ed esaustiva in materia; ciò anche al fine di sottrarre l'ente da possibili contestazioni.

Certi di un Vostro ripensamento e Augurando un buon lavoro ai presenti, si prega il Segretario Comunale, dott. Cimino, di volerne dare lettura prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale, previsto in data 23.07.2019, e di trascriverne il contenuto integralmente a verbale.

Distinti saluti

I consiglieri comunali

*Emanuela Talarico
Salvatore Aiello
Carlo Sacco*